

AMICOBUS S.R.L.

S T A T U T O

Art.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2463 del Codice Civile, denominata "AmicoBus S.r.l." La società è regolata dagli articoli 2462 e segg. del codice civile.

Possono assumere la qualità di socio, oltre al Comune di Cascina, altri Comuni e Unioni di Comuni.

Il Comune di Cascina è socio di maggioranza della società ed esercita sulla stessa, unitamente agli altri eventuali soci, un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Al contempo, la società realizzerà la parte più importante della propria attività con lo stesso Comune di Cascina.

Art.2 SEDE

La società ha sede nel Comune di Cascina.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Art.3 DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci o del revisore, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art.4 DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2030.

La società potrà essere prorogata o sciolta anche anticipatamente ai sensi e per gli effetti delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

Art.5 OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto l'espletamento del Servizio Trasporto Scolastico degli alunni frequentanti le strutture scolastiche presenti sul territorio dei soci, secondo il Programma di Esercizio stilato di anno in anno dall'Ufficio Comunale addetto sulla base delle richieste degli utenti; nonchè ulteriori servizi sussidiari di trasporto aventi comunque finalità educative e ricreative.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie e/o utili dall'organo amministrativo, purchè accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale.

La società deve garantire che oltre l'ottanta per cento del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che

può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art.6 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge e può essere aumentato ai sensi degli artt. 2481, 2481 bis e 2481 ter c.c..

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La società ha la facoltà di raccogliere presso i soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, secondo modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico.

Gli eventuali finanziamenti sono fruttiferi o infruttiferi di interessi secondo quanto è deciso dall'assemblea dei soci.

Art. 7 QUOTE

Ogni quota è indivisibile: la società riconosce un solo titolare per ciascuna quota.

Le quote ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno nè dati in alcuna forma di garanzia.

Art.8 TITOLARITA' DELLE QUOTE E TRASFERIMENTO

Fintanto che la gestione del servizio di trasporto scolastico per i soci è affidata alla Società secondo lo schema di derivazione comunitaria del c.d. "in house providing", le partecipazioni non possono essere oggetto di trasferimento, se non nei limiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti "in house".

In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote o di diritti di opzione ad esse relative, che deve avvenire al di fuori dei casi di cui al precedente comma, spetta ai soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende in tutto o in parte cedere la propria quota ad un terzo deve preventivamente, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, offrirla agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute, i quali hanno diritto di prelazione all'acquisto.

Nella comunicazione il socio indica le condizioni offerte dal terzo, in particolare con riguardo al prezzo e alle modalità di pagamento, e la persona del potenziale acquirente.

I soci intenzionati ad esercitare il diritto di prelazione informano il socio offerente mediante lettera raccomandata con

avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato alle medesime condizioni offerte dal terzo.

La parte della quota rimasta inoptata può essere acquistata dagli altri soci nelle rispettive proporzioni e alle medesime condizioni.

Qualora il diritto di opzione non venisse esercitato per tutte le quote offerte in vendita, il socio offerente può revocare l'offerta dandone comunicazione entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra per l'esercizio della prelazione.

Trascorso il termine di cui al secondo comma il socio può cedere liberamente la parte della quota per la quale non sia stata esercitata la prelazione.

Quanto sopra previsto si applica anche in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà o usufrutto sulle quote; si applica inoltre in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito.

In questo caso i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione corrispondono il prezzo pari al valore contabile attribuito alla quota desumibile dall'ultimo bilancio approvato. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto nel presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non è legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art.9 RECESSO

Ferme restando le norme sugli affidamenti in house, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione o la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c..

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater c.c..

Il socio che intende recedere dalla società deve darne

comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società.

Il recesso è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Verificatasi una causa di recesso prevista dalla legge o dall'atto costitutivo, il socio che intende esercitare tale diritto dovrà darne comunicazione, ai sensi dell'art. 2437-bis, a mezzo lettere raccomandata A.R., agli amministratori e all'organo di controllo, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

I soci recedenti hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale stimato secondo il valore di funzionamento al momento della dichiarazione di recesso.

Nell'ipotesi prevista dal presente articolo, la partecipazione è rimborsata al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione è effettuata tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Art.10 ESCLUSIONE

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art.11 SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2 c.c..

Art. 12 ATTIVITÀ A GARANZIA DEL CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI

1. In ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza

comunitaria, fintanto che la gestione del servizio di trasporto scolastico per i soci è affidata alla Società secondo lo schema del c.d. "in house providing", la stessa Società deve garantire ai soci di poter effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci esercitano direttamente sui propri servizi. Tale controllo si esplica principalmente mediante la definizione da parte dei soci dei contratti di servizio che, nel rispetto delle norme di legge, delle discipline di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedono la regolamentazione delle funzioni e delle attività affidate direttamente alla società dai soci, definendo altresì le modalità di vigilanza e controllo sulla gestione.

2. A tal fine:

- il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di lungo periodo della Società nonché gli atti di competenza dell'Assemblea possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere dei soci;

- all'organo sociale di controllo contabile può essere richiesto dai soci di relazionare, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- I soci verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di lungo periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

3. La società deve richiedere parere preventivo ai soci in ordine alle questioni fondamentali e strategiche di seguito indicate:

- proposta del documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro atto di indirizzo della Società;

- bilanci di esercizio, piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di lungo periodo della Società;

- determinazioni relative all'applicazione delle tariffe;

- assunzione di servizi ulteriori rispetto a quelli già svolti alla data di costituzione della Società;

- ogni altra questione che l'organo amministrativo e l'organo di controllo ritengano di sottoporre.

4. L'organo amministrativo della Società è tenuto a conformarsi ai pareri dei soci espressi in Assemblea per l'adozione delle deliberazioni nelle materie di cui al comma 3.

5. La Società ha l'obbligo di fare avere ai soci uno schema dell'atto o del provvedimento che intende assumere e per cui è richiesto parere preventivo.

6. In ogni caso, la società è tenuta a trasmettere ai soci, entro un mese dalla loro approvazione, il bilancio di esercizio ed i piani industriali e, con periodicità almeno semestrale, una relazione sull'andamento societario.

Art.13 ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale ovvero altrove, purchè in Toscana.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante raccomandata, telefax, telegramma, messaggio di posta elettronica purchè la convocazione sia spedita al socio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno ed indica la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea è comunque validamente convocata, a prescindere dalle predette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e l'organo di controllo, purchè nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio nominato dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige e regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea, che può essere anche non socio, il quale redige il verbale.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei

soci.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le disposizioni di cui all'art. 2479 bis c.c..

Le votazioni dell'assemblea sono effettuate per appello nominale. L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza purchè siano rispettate le seguenti condizioni, di cui è dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al segretario di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il segretario.

L'assemblea dei soci:

approva il bilancio e delibera in ordine alla distribuzione degli utili;

nomina l'organo di amministrazione;

nomina i componenti ed il presidente dell'organo di controllo;

determina il compenso spettante agli amministratori ed ai sindaci;

approva le modifiche allo Statuto;

approva il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 14 ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente come previsto dal D.Lgs 175/2016. La scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, di cui all'art.11 comma 4 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016.

L'amministratore Unico ha la rappresentanza generale della

società.

Il Presidente è nominato dall'assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di amministrazione.

In caso di presenza di consiglio di amministrazione la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. E' esclusa la facoltà di nominare un vicepresidente. E' fatta salva la possibilità di attribuire tale carica quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi a qualunque titolo.

Non è comunque consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Gli amministratori durano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui sono stati nominati, e sono rieleggibili.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora per dimissioni, morte, impedimento duraturo o altre cause, manchi la maggioranza degli amministratori eletti dai soci, decadono tutti gli amministratori e deve essere convocata urgentemente, da uno di questi, l'assemblea per la ricostituzione del consiglio di amministrazione ovvero per promuovere le decisioni dei soci.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore l'assemblea dei soci provvede a sostituirlo. Il compenso spettante agli amministratori è determinato dall'assemblea dei soci nei limiti stabiliti dalla legge.

L'organo amministrativo in conformità al presente statuto può nominare procuratori per singole categorie di affari, delimitandone i poteri.

La società, previa delibera dell'organo amministrativo, può emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 c.c. alle seguenti condizioni: il loro valore non può eccedere quello del patrimonio netto contabile; sono offerti almeno a due soggetti, non aventi la qualifica di socio.

L'organo amministrativo ha la facoltà di aumentare il capitale sociale fino a tre volte il patrimonio netto contabile dell'ultimo bilancio approvato; detto aumento deve essere sottoscritto entro novanta giorni dalla delibera.

Ai sensi dell'art.11, comma 9, lett.d) del D.Lgs 175/2016, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art.15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età, ogni qual volta lo ritenga necessario ovvero quando la convocazione sia richiesta da un amministratore.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo di telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

La convocazione spedita a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci contiene la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Il presidente può farsi assistere da un segretario, anche non componente del consiglio di amministrazione, il quale redige il verbale.

Il consiglio di amministrazione si può riunire in audiovideoconferenza purchè siano rispettate le seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario che provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto degli amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi quando la decisione riguarda argomenti che non possono essere delegati o che devono preventivamente essere autorizzati dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei componenti, non computandosi le astensioni.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione delibera l'aumento del capitale

sociale previo consenso unanime di tutti i componenti del consiglio stesso.

Articolo 16 Organo di controllo - Revisore

L'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. In alternativa al suddetto organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società può nominare per il controllo contabile un revisore, avente i requisiti di legge. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 17 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, redige il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo in conformità dell'art. 2428 del cod. civ. ed a quella dell'organo di controllo, se nominato, è presentato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'assemblea per l'approvazione.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dell'organo di controllo, dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società o la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio dell'esercizio può essere sottoposto all'approvazione dei soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono destinati secondo le decisioni assunte dai soci.

Art.18 LIQUIDAZIONE

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, una delle cause che determina lo scioglimento della società, l'assemblea dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri di uno o più liquidatori.

Art.19 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, deve essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Pisa entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina è richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale di Pisa.

Gli arbitri provvedono, di comune accordo, alla designazione del presidente del collegio arbitrale.

In caso di mancato accordo tra gli arbitri, alla nomina del presidente del collegio arbitrale provvederà il Presidente del Tribunale di Pisa.

La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri operano come amichevoli compositori in via irrituale e dovranno pronunciarsi novanta giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale determina come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17.1.2003 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Firmato: Andrea MAESTRELLI

ENRICO BARONE NOTAIO (Sigillo)